



**AGNOLI** LAW

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA**  
**Sez. III** - NAPOLI -

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

per: **IMMENSIVE s.r.l.** (CF e P. IVA 04188380614), con sede in Parete (CE) alla via Firenze, n. 3 (81030), in persona dell'Amministratore unico legale rappresentante p.t. Ing. **Francesco Sorrentino** (C.F.: SRRFNC87S12A509M), rappresentata e difesa, come da procura speciale in atti, dall'avv. **Stefano Genovese** (GNVSFN82A11F839X).

Con elezione di domicilio digitale al seguente indirizzo PEC: stefanogenovese@ordineavvocatiroma.org e indirizzo fisico presso il suo studio in Cercola (NA) alla via Censi dell'Arco, 36/37 (per le comunicazioni pec: stefanogenovese@ordineavvocatiroma.org – fax 06.95282370).

*ricorrente*

*nel giudizio di cui al ricorso RGN. 5330 RR 2025*

**CONTRO**

**REGIONE CAMPANIA**, C.F. 80011990639, in persona del Presidente della Regione legale rappresentante *p.t.* sedente per la carica presso la sede dell'Ente rappresentato e difeso dall'avv.to Beatrice Dell'Isola dell'Avvocatura Regionale

*PA resistente*

**NONCHE' NEI CONFRONTI DI**

- **FONDAZIONE STATI UNITI DEL MONDO ETS**, Partita IVA: **07348841219** - Codice Fiscale: **94139240637**, con sede in **VIA MERGELLINA 35/D - 80122 - NAPOLI (NA)**, Rea: **887367**, PEC: **statiunitidelmondo@pec.it**
- **STUDIO VATORE S.R.L.**, C.F. e P.Iva **01403320292**, **VIA MARZARA 659 - 45031 - ARQUA' POLESINE (RO)**, Rea: **153418**, PEC: **vatore@registerpec.it**

*controinteressati*

**PER L'ANNULLAMENTO,**

- del **Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 103 del 04.112025**, con oggetto: **"PR CAMPANIA FESR 2021-2027 ASSE PRIORITARIO 1 - OBIETTIVO SPECIFICO: RSO1.3. AZIONE 1.3.1 - MISURE A SOSTEGNO DELLA**

*COMPETITIVITA', INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE. AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE- Rettifica decreto dirigenziale n. 368 del 7/8/2025*”;

- ove occorra, il **Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 368 del 07.08.2025** avente oggetto: *“Avviso per interventi in favore delle Imprese culturali e creative sul territorio regionale O.P. 1, Azione 1.3.1 (“Misure a sostegno della competitività, innovazione e internazionalizzazione delle imprese”). Approvazione graduatorie. BURC”*;

- di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, ivi compresi gli eventuali verbali di valutazione della commissione, ignoti alla ricorrente.

\* \* \* \* \*

#### **FATTO**

**A.** La Immensive ha presentato regolare domanda al progetto posto in essere dalla Regione Campania e denominato <<PR CAMPANIA FESR 2021-2027 Asse Prioritario 1 “Ricerca, Innovazione, Digitalizzazione e Competitività” Obiettivo specifico: RS01.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR) Azione 1.3.1 - Misure a sostegno della competitività, innovazione e internazionalizzazione delle imprese Dgr. n. 355 del 11/07/2024 “Programmazione di risorse a valere sul PR Campania FESR 2021-2027 per interventi in favore delle imprese culturali e creative>> (All. n. 4 cit.).

**B.** Come previsto dall’Avviso all’art. 9, comma 4, lett. a) e g), la società Immensive allegava alla domanda il *Programma di Spesa e Proiezioni economiche e finanziarie* (Allegato 1 editabile) e la relativa documentazione giustificativa del programma, formata da tre preventivi emessi rispettivamente da LPT Informatica s.r.l., Deal Service s.r.l. e I4LAB s.r.l.;

**C.** Senonché in data 20.06.2025 la società, odierna ricorrente, riceveva a mezzo PEC una comunicazione inviata dall’indirizzo [imprese culturali@pec.regione.campania.it](mailto:imprese culturali@pec.regione.campania.it) con la quale si comunicava: << *Si comunica che in sede di istruttoria della documentazione presentata con riferimento all’Avviso pubblico per il sostegno alle Imprese Culturali e Creative è risultata la carenza dei seguenti elementi nella documentazione allegata all’istanza: - specifica Preventivo n. 2 del 07/04/2025 AI4lab. Ai sensi dell’art. 10 co, 6*

dell'Avviso si assegna a codesto soggetto richiedente un termine di giorni dieci per la regolarizzazione/integrazione. In caso di inutile decorso di tale termine si procederà al relativo taglio del preventivo>> (All. n. 5cit.).

**D.** In riscontro alla predetta scarna richiesta di integrazione, la Immensive in data 30.06.2025 trasmetteva in allegato il documento mancante, denominato “*Offerta\_I4LAB\_n.2\_07-04-25.pdf*”, **ossia il preventivo della società I4LAB S.r.l.** (All. n. 8 in atti).

**E.** La Regione, tuttavia, non paga del riscontro ricevuto, attraverso la comunicazione del 4.07.2025 avente ad oggetto: <<Avviso pubblico I PR Campania FESR 2021-2027 per interventi in favore delle imprese culturali e creative” – Domanda ID 381 – IMMENSIVE S.R.L. - **Comunicazione “avvio di inammissibilità della domanda” ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90 e s. m. e i.**>> comunicava il preavviso di rigetto.

**F.** Successivamente la predetta società, in data 13.07.2025, presentava le proprie osservazioni in merito al motivo ostativo esposto nel preavviso; quindi, spiegava l’incomprensione dovuta alla laconicità della richiesta integrativa del 20.06.2025 e, infine, allegava in calce alla nota una versione del suddetto preventivo integrata con le specifiche tecniche richieste.

**G.** Pur non avendo mai ricevuto un provvedimento di esclusione formale, mediante il Decreto Dirigenziale n. 368 del 7.08.2025, pubblicato sul BURC n. 56 del 11.08.2025, apprendeva della non ammissibilità della propria domanda; infatti, venivano approvate le graduatorie relative all’Avviso, mediante il quale risultava nell’elenco delle **domande non ammissibili** in posizione n. 127, con il seguente esito della valutazione “**NON AMMISSIBILE a finanziamento (Punteggio complessivo inferiore a 60) rif. art. 6, co. 7 lettera c) dell’Avviso**”.

**H.** Con il presente giudizio veniva incardinato il giudizio nel quale si costituiva la difesa regionale.

**I.** Il Collegio con Ordinanza n. 2770 del 2025 ordiva l’integrazione del contraddittorio, onerando la parte ricorrente di integrarlo nei confronti di tutti i controinteressati presenti nelle graduatorie di cui agli allegati A e B del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 368 del 7.08.2025, dando facoltà a parte ricorrente di procedere a tale notifica mediante pubblicazione per pubblici proclami ovvero mediante notifica individuale del gravame a ciascuno dei controinteressati pretermessi.

**J.** La scrivente difesa provvedeva all'esecuzione dell'incombente istruttorio mediante notifica con pubblici proclami.

**K.** Successivamente con i provvedimenti emarginati in epigrafe la Regione dava esplicita conferma dell'esclusione della società odierna ricorrente.

\*

I provvedimenti meglio richiamati in epigrafe, si appalesano illegittimi nonché lesivi delle situazioni giuridiche della ricorrente la quale, avendone evidente interesse, li impugna onde ottenerne l'annullamento per i seguenti motivi in

### **DIRITTO**

#### **I.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 6 DELL'AVVISO AVENTE AD OGGETTO IL RAFFORZAMENTO DELLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE DELLA REGIONE CAMPANIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI AD UNA PROCEDURA VALUTATIVA.**

Come riportato in premessa, la Regione Campania attraverso il Decreto Dirigenziale n. 103 del 04.11.2025, con oggetto: *“PR CAMPANIA FESR 2021-2027 ASSE PRIORITARIO 1 - OBIETTIVO SPECIFICO: RSO1.3. AZIONE 1.3.1 - MISURE A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE. AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE- Rettifica decreto dirigenziale n. 368 del 7/8/2025”* ha confermato le precedenti determinazioni impugnate con il ricorso principale.

Il summenzionato decreto, stringatissimo e per quanto di interesse recita in merito alla posizione della odierna ricorrente:

*<<Dato atto che, in relazione alle osservazioni presentate dalla Immensive Srl con nota acquisita agli atti al prot. PG/2025/351427 del 14/07/2025, in risposta alla comunicazione di preavviso di rigetto prot. PG/2025/334910 del 4/7/2025, la Commissione di valutazione ritiene che esse non superino i rilievi formulati per i seguenti motivi. **Gli elementi tecnici forniti non hanno dettagliato in modo adeguato, come richiesto, tutte le macro-voci di spesa riportate nell'offerta economica del preventivo. In assenza di un dettaglio delle suddette macro-voci, non è possibile effettuare una corretta valutazione della congruità delle spese esposte.** Di conseguenza il preventivo presentato con le osservazioni non può rientrare tra le spese ammissibili. Pertanto, a seguito dell'esclusione di tali spese, l'importo complessivo delle spese risulta inferiore alla soglia minima di ammissibilità*

*fissata dall'Avviso in euro 30.000,00. La domanda, quindi, deve essere considerata non ammissibile ai sensi dell'art. 6, co. 7, lettera c) dell'Avviso>>>.*

Come già riferito in seno al ricorso che ha incardinato questo giudizio, il progetto posto in essere dalla Immensive è perfettamente in aderenza ai dettami dell'Avviso anzidetto.

Detto progetto è stato esplicito negli allegati al progetto, riportati nella domanda e prodotto nella sua interezza anche in sede di chiarimenti.

In seno al ricorso le componenti di costo sono state altresì enucleate, questa difesa scriveva, infatti: “... sotto la componente costi così come evidenziato nel programma di spesa (Cfr. all. 9) ha previsto un notevole abbattimento delle risorse impiegabili rispetto al progetto finanziabile ben riassunti in questo schema:

### 1.2 Contributo richiesto

Totale costo ammissibile	€ 149.425
<b>Totale contributo richiesto</b>	<b>€ 89.655</b>
% contributo richiesto su costo ammesso	60,00

### 1.3 Prospetto fonti/impieghi

Impieghi/Fabbisogni	Importi in €	Fonti di copertura	Importi in €
Costi progetto	149.425	Contributo pubblico richiesto	89.655
Spese non agevolabili		Apporto mezzi propri	92.643,50
IVA	32.873,50	Finanziamenti a m/l termine	
		Finanziamenti a breve termine	
		Altro (specificare)	
<b>Totale Impieghi</b>	<b>182.298,50</b>	<b>Totale Fonti</b>	<b>182.298,50</b>
<u>Descrizione delle modalità di apporto dei mezzi propri e di ricorso a finanziamenti a b/m/l termine</u>			
<b>Le spese non coperte da agevolazione verranno coperte mediante apporto mezzi propri da parte dei soci.</b>			

*A corredo della domanda (cfr. all. 9 e 10) la Immensive ha regolarmente prodotto: “l’Offerta Tecnica ed Economica per lo sviluppo di un’architettura software multiplatforma (Android/iOS) per la creazione di un’app turistica AR-based”.*

*Confrontando la domanda anzidetta e gli allegati 11-12-13, prodotti in seno a questo ricorso, è facilmente rinvenibile “l’apporto” esterno richiesto per il completamento del progetto POY di cui in precedenza si è parlato”.*

L'Amministrazione dal canto suo dapprima con comunicazione del 20 giugno 2025 richiedeva "...con riferimento all'Avviso pubblico per il sostegno alle Imprese Culturali e Creative è risultata la carenza dei seguenti elementi nella documentazione allegata all'istanza: - specifica Preventivo n. 2 del 07/04/2025 AI4lab".

La Immensive pur avendo regolarmente trasmesso il preventivo in oggetto (cfr. doc. 13 in atti) attraverso l'originaria domanda (all.10 in atti) ha riscontrato la predetta comunicazione trasmettendo nuovamente il file denominato "Offerta\_I4LAB\_n.2\_07-04-25.pdf", ossia il preventivo della società I4LAB S.r.l. (All. n. 13 cit).

Gli organi regionali, tuttavia, attraverso la comunicazione del 4.07.2025 di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/1990, avente ad oggetto: <<Avviso pubblico 1 PR Campania FESR 2021-2027 per interventi in favore delle imprese culturali e creative" – Domanda ID 381 – IMMENSIVE S.R.L. - Comunicazione "avvio di inammissibilità della domanda" ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e s. m. e i.>> comunicavano il preavviso di rigetto.

Posto che a tale comunicazione non seguiva alcun provvedimento formale di esclusione ma, al contempo, veniva pubblicata la graduatoria finale dell'Avviso che vedeva il progetto della Immensive tra quelli non finanziabili. la ridetta società ha presentato ricorso dinanzi codesto Ecc. mo Tar.

Solo mediante il provvedimento hodie impugnato l'Amministrazione campana ha formalmente escluso la Immensive, si legge infatti nelle conclusioni del predetto:

*<<D E C R E T A per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono di seguito parimenti riportate: 1. di approvare le risultanze dei lavori del 21 ottobre 2025 della Commissione di valutazione relativa all'Avviso per interventi in favore delle Imprese culturali e creative sul territorio regionale O.P. 1, Azione 1.3.1 ("Misure a sostegno della competitività, innovazione e internazionalizzazione delle imprese"); 2. di approvare, per l'effetto, le modifiche e integrazioni al decreto n. 368 del 07/08/2025 di approvazione delle graduatorie con l'esito della valutazione di cui al prospetto allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale; 3. di confermare il punteggio assegnato alla domanda ID 121 Renato Pergola Editore S.R.L.S e **l'esclusione della domanda ID 381 Immensive S.r.l., come riportato nel prospetto sopra citato**; 4. di confermare il decreto n. 368 del 07/08/2025 per la parte non interessata dal presente*

*provvedimento...>>* (Cfr. **Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 103 del 04.112025**).

Il provvedimento testé riportato è ricognitorio dei precedenti Decreti Regionali, di qui la sua illegittimità derivata che si impugna coi seguenti motivi aggiunti.

**P.Q.M.**

si conclude per l'accoglimento del presente ricorso principale, dei presenti motivi aggiunti e di ogni altra domanda sopra formulata.

Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese del giudizio.

Al momento dell'iscrizione della causa, si depositeranno i documenti richiamati nel ricorso.

Napoli, 8 gennaio 2026

Avv. Stefano Genovese